

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000189	29/01/2025

OGGETTO: Dipartimento di Medicina dell'Età Evolutiva – Prestazioni sanitarie ex art 26 Legge 833/78 in favore di minori erogate da strutture sanitarie extraregionali.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N.RO 20250000212 DEL 28/01/2025
 COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 29/01/2025 13:39 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 29/01/2025 14:25 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale F.F.
 Firmato Digitalmente il 29/01/2025 16:02 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 29/01/2025 14:39 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **29/01/2025**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione
 Firmato Digitalmente il 29/01/2025 16:03
 Raffaele IORIO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Dipartimento di Medicina dell'Età Evolutiva – Prestazioni sanitarie ex art 26 Legge 833/78 in favore di minori erogate da strutture sanitarie extraregionali.
-----------------	---

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 573 del 19/03/2024, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Responsabile del Dipartimento di Medicina dell'Età Evolutiva dell'Asl di Bari, dott. Mariano Manzionna, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue:

PREMESSO che il Dipartimento di medicina dell'Età Evolutiva comprende, tra l'altro, la Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria dell'infanzia a dell'adolescenza, la quale eroga prestazioni sanitarie extra-ospedaliere per il trattamento, presso strutture terapeutiche dedicate accreditate, dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. La Neuropsichiatria opera attraverso le Unità Operative Semplici nelle varie aree geografiche del territorio ASL Bari (Area Centro, Area Nord, Area Sud e Alta Murgia);

RILEVATO che UONPIA area di competenza "Alta Murgia" è collocata in territorio di confine tra la Puglia e la Basilicata e non è supportata nel territorio da Centri riabilitativi dedicati gestiti dalla ASL BA, mentre nelle immediate vicinanze, nel Comune limitrofo di Matera (Basilicata) sono presenti due centri convenzionati eroganti prestazioni sanitarie ex art. 26 Legge 833/78, quali: AIAS e Centro Rham, che da sempre suppliscono alla carenza di strutture nel territorio dell'Alta Murgia;

VISTA la recente normativa regionale la quale ha disposto il divieto del ricorso all'acquisto di prestazioni sanitarie da strutture extraregionali, si rende doveroso procedere al rientro dei pazienti attualmente assistiti nel territorio extraregionale per indirizzarli verso il nascente Presidio Riabilitativo nel territorio di Adelfia,

PRESO ATTO:

- della nota prot. n. 85813 del 04/12/2024 (depositata agli atti dell'ufficio proponente) con la quale la Responsabile UOS Area Alta Murgia, Dott.ssa Antonia Bello, ha rappresentato alla Direzione Strategica lo stato attuale dei pazienti inseriti nei centri convenzionati extraregionali evidenziando le difficoltà organizzative legate al trasferimento in centri intra-regionali degli stessi nonché il dissenso espresso da parte le famiglie dei minori e precisando che U.O.S. NPIA Area Alta Murgia è suddivisa in quattro equipe riabilitative che al 31/12/2024 hanno il seguente carico di pazienti:
 - Equipe Altamura:
 - a) Pazienti totali n. 99;
 - b) Pazienti presi in carico presso questa UOS n. 5;
 - c) Pazienti dimessi n. 33; (D) in dimissione al 31/12/24 n. 4;
 - d) Pazienti che rinunciano a situazioni alternative (con firma del modello) n. 37;
 - e) Pazienti che non hanno dato risposta o non hanno firmato il modello n. 20;
 - f) Pazienti che accettano a situazioni alternative n. 0;
 - g) pazienti ancora in carico ai centri convenzionati extraregionali ex art.26 fino al 31/12/2024: (D)+(E)+(F) n. 61;

- Equipe Gravina in Puglia:
 - a) Pazienti totali n. 73;
 - b) Pazienti presi in carico presso questa UOS n. 5;
 - c) Pazienti dimessi n. 14; (D) in dimissione al 31/12/24 n. 4;
 - d) Pazienti che rinunciano a situazioni alternative (con firma del modello) n. 0;
 - e) Pazienti che non hanno dato risposta o non hanno firmato il modello: n. 55;
 - f) Pazienti che accettano a situazioni alternative n. 0;
 - g) pazienti ancora in carico ai centri convenzionati extraregionali ex art.26 fino al 31/12/2024: (D)+(E)+(F): n. 55.

- Equipe Santeramo in Colle e Acquaviva delle Fonti:
 - a) Pazienti totali n. 7;
 - b) Pazienti presi in carico presso questa UOS n. 1;
 - c) Pazienti dimessi n. 0;
 - d) Pazienti che accettano a situazioni alternative n. 1;
 - e) Pazienti che rinunciano a situazioni alternative n. 5;
 - f) pazienti ancora in carico ai centri convenzionati extraregionali ex art.26 fino al 31/12/2024: (D)+(E): n. 6.

- Equipe Toritto, Grumo, Binetto, Sannicandro, Cassano:
 - a) territorio che non ha pazienti in carico a centri extra-regionali ex art.26.

Nella stessa nota si fa presente che i pazienti che rifiutano di firmare il modello ritengono che le strutture proposte non sembrerebbero garantire le terapie attualmente erogate dai centri convenzionati extra-regionali e previste dai PTR in corso (Terapia ortottica, cognitivo comportamentale e trattamento dell'autismo) oltre che le situazioni logistiche legate alla distanza.

- della nota prot. n. 86863 del 09/12/2024 (depositata agli atti dell'Ufficio proponente) con la quale il Direttore del Dipartimento di Medicina dell'Età Evolutiva, Dott. Mariano Manzionna, nel rappresentare il quadro complessivo delle criticità inerenti il trasferimento dei pazienti assistiti in territorio extraregionale verso il nascente Presidio Riabilitativo nel territorio di Adelfia, più distante dal luogo di residenza dei pazienti rispetto ai Centri attualmente frequentati sottolineando le difficoltà di trasporto di minori con patologie complesse, nonché la richiesta di continuità terapeutica, ha altresì precisato che delle 126 famiglie attualmente in carico solo una ha accettato la soluzione proposta e 37 hanno formalizzato il rifiuto adducendo le motivazioni su esposte;

DATO ATTO che

- con nota prot. n. 87700 del 11/12/2024 la Direzione Strategica nel prendere atto delle note prot. n. 85813 del 04/12/2024 e n. 86863 del 09/12/2024 ha comunicato la proroga dei trattamenti in territorio extra-regionale alla data del 30/06/2025 per i pazienti già in carico, al fine di non incorrere in eventuale interruzione di pubblico servizio, tenendo conto delle criticità alla stessa rappresentate, nell'esclusivo interesse dei minori e della tutela del diritto alla salute, richiamando altresì l'interpretazione giurisprudenziale esistente sulla materia di che trattasi, secondo la quale: "Gli accordi contrattuali recanti l'indicazione di limiti di spesa

finalizzati ad assicurare la razionalizzazione della spesa sanitaria, se rilevanti per le parti contraenti, non possono assumere valore ex art. 1372 c.c. nei confronti dei minori disabili che si trovano nelle condizioni previste dalla Legge n. 833/78, art. 26, in quanto questi ultimi, da un lato sono soggetti terzi rispetto all'accordo contrattuale, ma dall'altro sono titolari di un diritto fondamentale alla salute costituzionalmente garantito dall'art. 32 Cost. Tali limiti di spesa non possono incidere sul diritto alla prestazione in sè e per sé, trattandosi di diritto primario inerente al bene fondamentale della salute, garantito dalle norme costituzionali e dalle disposizioni generali dell'ordinamento sanitario" così Tribunale di Bari sez. lav., 17/07/2018. "A ciò aggiungasi che la normativa in parola va interpretata alla luce non solo dei principi costituzionali, ma anche alla stregua dell'art. art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata dall'Italia con l. n. 18/2009 e dall'Unione Europea con Decisione 2010/48/CE – ossia in funzione della persona disabile. La citata Convenzione ONU, pienamente efficace e operativa nel nostro ordinamento (cfr. Cass n. 7889/2011), stabilisce l'obbligo degli Stati Parti di adottare ogni misura necessaria ad assicurare il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei bambini con disabilità su base di uguaglianza con altri bambini (cfr. art. 7 Bambini con disabilità). In particolare, con riferimento al profilo della tutela della salute in tale ambito, la Convenzione sancisce il diritto delle persone con disabilità di godere del più ampio standard conseguibile di salute (cfr. art. 25 Salute) e, al contempo, pone l'obbligo in capo agli Stati Parti di adottare tutte le misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità l'accesso ai servizi sanitari inclusi i servizi di riabilitazione collegati alla sanità. Quindi la ricostruzione del quadro normativo nazionale e sovranazionale induce a ritenere che, nel necessario bilanciamento di interessi aventi copertura costituzionale, dovrà essere assicurato prioritariamente rilievo al superiore interesse del bambino disabile (cfr. art. 7 Convenzione ONU, comma 2, art. 32 Cost.)";

- in data 17/12/2024 veniva notificato a questa Amministrazione Ricorso ex art. 700 CPC Trib. Bari Sez. Lav. RGN 15029, proposto al fine di ottenere dal Giudice adito una proroga dei trattamenti riabilitati in territorio extra regionale (Centro Rham Matera) e che il giudizio si è estinto per cessata materia del contendere a seguito della comunicazione di proroga al 30/06/2025, giusta nota prot. prot. 87700/2024;

ACQUISITO il Parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto della nota prot. n. 85813 del 04/12/2024 (depositata agli atti dell'ufficio proponente) con la quale la Responsabile UOS Area Alta Murgia, Dott.ssa Antonia Bello, ha rappresentato alla Direzione Strategica lo stato attuale dei pazienti inseriti nei centri convenzionati extraregionali evidenziando le difficoltà organizzative legate al trasferimento in centri intra-regionali degli stessi nonché il dissenso espresso da parte le famiglie dei minori;
2. di prendere atto della nota prot. n. 86863 del 09/12/2024 (depositata agli atti dell'Ufficio proponente) con la quale il Direttore del Dipartimento di Medicina dell'Età Evolutiva, Dott. Mariano Manzionna, nel rappresentare il quadro complessivo delle criticità inerenti il trasferimento dei pazienti assistiti in territorio extraregionale verso il nascente Presidio Riabilitativo nel territorio di Adelfia, più distante dal luogo di residenza dei pazienti rispetto ai Centri attualmente frequentati sottolineando le difficoltà di trasporto di minori con patologie complesse, nonché la richiesta di continuità terapeutica, ha altresì precisato che delle 126

famiglie attualmente in carico solo una ha accettato la soluzione proposta e 37 hanno formalizzato il rifiuto adducendo le motivazioni su esposte

3. di dare atto che con nota prot. n. 87700 del 11/12/2024 la Direzione Strategica nel prendere atto delle note richiamate ai punti 1 e 2 ha comunicato la proroga dei trattamenti in territorio extra-regionale alla data del 30/06/2025 per i pazienti già in carico, al fine di non incorrere in eventuale interruzione di pubblico servizio, tenendo conto delle criticità rappresentate alla stessa, nell'esclusivo interesse dei minori e della tutela del diritto alla salute, richiamando altresì l'interpretazione giurisprudenziale esistente sulla materia di che trattasi;
4. di prendere atto altresì del Ricorso ex art. 700 CPC Trib. Bari Sez. Lav. RGN 15029/2024, proposto al fine di ottenere dal Giudice adito una proroga dei trattamenti riabilitati in territorio extra regionale e che il giudizio si è estinto per cessata materia del contendere a seguito della comunicazione di proroga al 30/06/2025, giusta nota prot. di cui al punto 3;
5. di disporre di dover procedere al rientro dei pazienti in maniera graduale e pertanto di confermare una proroga dei trattamenti in territorio extra-regionale fino alla data del 30/06/2025 per i pazienti già in carico;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di predisporre gli opportuni provvedimenti;

PRECISARE che tutti i firmatari del presente provvedimento attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d.lgs. 165/2001.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20250000212 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20250000189 DEL 29/01/2025

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Posizione Organizzativa - Titolare IFO	Irmici Angela	 Firmato digitalmente il 28/01/2025 12:45
Direttore/Responsabile di Struttura	Manziona Mariano	 Firmato digitalmente il 29/01/2025 08:34